



**Protocollo d'Intesa TRA:**  
**Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)**  
**e**  
**MEFOP S.p.A.**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella persona di Vincenzo Caridi, Capo Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con sede legale a Roma in Via Vittorio Veneto, n. 56,

MEFOP S.p.A., nella persona di Mauro Maré, Presidente MEFOP, con sede legale a Roma in Via Aniense 14,

di seguito congiuntamente "Le Parti" e per brevità indicate come di seguito: MLPS e MEFOP:

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59», in particolare gli artt. 3, 4, 5, che individuano i Dipartimenti quali strutture di primo livello dei Ministeri e stabilisce che, le funzioni già attribuite al Segretario generale sono ripartite tra i Capi Dipartimento, ai quali competono la direzione e il coordinamento delle strutture dipartimentali, il raccordo con l'organo di direzione politica e l'esercizio delle funzioni di impulso e vigilanza sull'attività amministrativa del Dipartimento;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione, che, in attuazione del citato articolo 3 del d.lgs. n. 300/1999, definisce la struttura dei Dipartimenti, attribuendo al Capo Dipartimento il ruolo di vertice amministrativo responsabile del coordinamento delle Direzioni generali e dell'attuazione degli indirizzi del Ministro;

**VISTO** l'articolo 28 del medesimo DPCM 22 novembre 2023, n. 230, che attribuisce alla Direzione generale per le politiche previdenziali l'esercizio dell'alta vigilanza, dell'indirizzo e del coordinamento sulle forme pensionistiche complementari, nonché la cura dei rapporti con i soggetti esterni nelle materie di competenza;

**VISTA** la necessità di assicurare il raccordo funzionale tra le competenze attribuite alla Direzione Generale e le funzioni di direzione, coordinamento e supervisione amministrativa proprie del Capo Dipartimento, come previste dal combinato disposto dell'articolo 3 del d.lgs. n. 300/1999 e dal DPCM n. 230/2023;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2024, con il quale al dott. Vincenzo Caridi è conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuendogli l'esercizio delle funzioni apicali sopra menzionate;

**VISTO** il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che disciplina il sistema della previdenza complementare, promuovendone la diffusione su base volontaria, individuale o collettiva, con lo scopo di assicurare ai lavoratori una maggiore copertura previdenziale in aggiunta al sistema obbligatorio di base;

#### **Considerato che**

- Nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza in materia di previdenza pubblica e privata, nonché sulle forme pensionistiche complementari, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230. In tale quadro, il Ministero promuove il rafforzamento del sistema previdenziale nazionale attraverso il modello multipilastro, e favorisce la diffusione della previdenza complementare quale strumento essenziale per garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche e contribuire alla sostenibilità del sistema nel medio-lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di tutela del risparmio previdenziale, stabilità sociale e protezione dei lavoratori.
- La missione istituzionale di Mefop S.p.A. consiste nel favorire lo sviluppo del mercato dei fondi pensione e della previdenza complementare, sostenendo la crescita del sistema di welfare italiano attraverso attività di studio, formazione, assistenza tecnica e promozione culturale.
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e MEFOP nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, hanno interesse a cooperare per la promozione e la diffusione della cultura previdenziale con particolare riferimento alla valorizzazione dell'adesione alla previdenza complementare e della contribuzione da parte di ogni tipologia di lavoratore,

nonché per l'efficace attuazione di politiche informative e formative in materia di welfare previdenziale;

- Al fine di massimizzare l'efficacia nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali è utile valorizzare reciprocamente strumenti informativi di rispettiva competenza, nonché prospettare iniziative sistemiche per l'educazione previdenziale dei cittadini e dei datori di lavoro;
- In considerazione del meccanismo di silenzio assenso per l'adesione alla previdenza complementare, è opportuno altresì collaborare per l'individuazione di messaggi idonei ad informare, anche sul piano individuale, i neoassunti e i rispettivi datori di lavoro per rafforzare la consapevolezza della necessità della cura della propria posizione previdenziale, per

aumentare il livello di conoscenza e trasparenza degli investimenti operati dalle forme di previdenza e per semplificare l'accesso alle forme di previdenza complementare;

- Mefop S.p.A. ha competenze e know-how specifici sugli aspetti normativi e fiscali, anche in relazione a motori di calcolo pensionistico di secondo pilastro;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Protocollo regola la collaborazione tra le Parti, nel rispetto della reciproca autonomia, per la realizzazione di intese, progetti e iniziative comuni, finalizzati alla diffusione dell'educazione in materia di previdenza obbligatoria e complementare, nonché di ulteriori forme di welfare integrativo, anche mediante l'utilizzo di strumenti di pianificazione previdenziale e di welfare sussidiario.

#### **Art. 2 Attività delle Parti**

Nel quadro del presente Protocollo, le Parti si impegnano a collaborare attivamente per la condivisione e l'aggiornamento delle informazioni e dei servizi in materia di welfare e previdenza complementare, ciascuna per le proprie competenze istituzionali.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in qualità di autorità titolare delle politiche pubbliche in materia di welfare e previdenza complementare:

- promuove campagne di comunicazione istituzionale e percorsi di formazione rivolti a cittadini, lavoratori, consulenti e operatori del settore;

- definisce in collaborazione con MEFOP progetti finalizzati alla diffusione della cultura previdenziale che saranno realizzati congiuntamente.

**MEFOP S.p.A.**, in qualità di società la cui mission istituzionale è il sostegno ai Fondi pensione italiani:

- realizza progetti strategici con le proprie competenze maturate nell'ambito di progetti dedicati alla formazione;
- promuove l'educazione economico-finanziaria e la partecipazione attiva ad iniziative congiunte con i propri stakeholder, con particolare riguardo ai lavoratori e ai datori di lavoro;
- valorizza la collaborazione istituzionale promuovendo la consapevolezza previdenziale come strumento per la pianificazione del futuro, anche attraverso la promozione di eventi in coordinamento con il Ministero del Lavoro.

### **Art. 3 Risorse finanziarie**

1. Il presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

### **Art. 4 Utilizzo dei loghi**

1. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi. È, pertanto, fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo dell'altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.
2. Nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo, ciascuna parte potrà richiedere l'utilizzo dei rispettivi loghi, previa istanza formale scritta, che dovrà essere espressamente autorizzato da ciascuna parte con comunicazione redatta nella medesima forma.

#### **Art. 5 Comunicazione e diffusione del Protocollo**


1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata diffusione al presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti possono promuovere congiuntamente o singolarmente iniziative di comunicazione relativamente alle attività di cui al presente Protocollo previa informazione all'altra Parte.
3. La diffusione delle iniziative connesse al presente Protocollo attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo.

#### **Art. 6 Disposizioni in materia di protezione dati personali**

1. I dati saranno trattati nel rispetto della disciplina di cui al GDPR – Regolamento 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
2. Le Parti assicurano il pieno rispetto della normativa ed eventuali trattamenti svolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

#### **Art. 7 Figure di riferimento per l'attuazione del Protocollo**

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel Protocollo, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti.
2. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento delle Parti per l'attuazione del Protocollo saranno oggetto di apposite comunicazioni PEC tra le stesse.



#### **Art. 8 Durata e modifiche**

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo delle Parti.
2. Eventuali modifiche e integrazioni, concernenti il protocollo, dovranno essere concordate per iscritto da tutte le Parti, mediante lo scambio di apposite intese a mezzo di PEC tra i Responsabili di cui al precedente articolo.

#### **Art. 9 Controversie**

In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Roma, 31 marzo 2026

Capo Dipartimento per le Politiche  
del Lavoro, Previdenziali, Assicurative  
e per la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Vincenzo Caridi

Presidente MEFOP

Mauro Maré